

**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO**

**PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

**DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE,  
AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109  
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**Art. 1**  
**Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione del fondo costituito, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici ovvero di pianificazione territoriale, svolta direttamente dal personale della Provincia di Torino, tenendo conto delle responsabilità assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e degli atti di collaudo.

**Art. 2**  
**Definizione delle prestazioni**

1. Per opera o lavoro pubblico si intende un qualsiasi intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge.
2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
3. Il responsabile unico del procedimento, le cui mansioni sono definite dall'art. 7 della Legge 109/94, coincide con il Dirigente del Settore tecnico pro-tempore, competente per materia, ovvero, in relazione alla complessità dell'intervento, con un funzionario tecnico, appartenente alla cat. D, al quale il procedimento viene assegnato dallo stesso dirigente.
4. In relazione a situazioni eccezionali e di particolare rilievo, con provvedimento motivato, il Presidente della Provincia individua il responsabile unico del procedimento in dirigente diverso da quello previsto dal precedente comma.
5. Il piano della sicurezza é definito dal D. Lgs. 494/96.
6. Il Direttore dei Lavori assume anche le funzioni di Collaudatore qualora il Certificato di Collaudo venga sostituito, in conformità alle vigenti norme, dal Certificato di Regolare Esecuzione.
7. Per atto di pianificazione si intende l'insieme delle prestazioni professionali relative alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale-urbanistica (Piano Territoriale di Coordinamento, Piani Paesistici e Progetti Territoriali Operativi come diversamente definiti dalla legge ) e degli altri strumenti di governo o vincolo idrogeologico del territorio, comunque riconducibili alle attività individuate nelle disposizioni di definizione delle tariffe degli ordini professionali interessati.

**Art. 3**  
**Fondo per la progettazione dei lavori pubblici**

1. Il fondo per la progettazione di opere pubbliche e' costituito da una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara, comprensiva del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e I.R.A.P.
2. Tale somma viene compresa nel quadro dei costi indicati nel progetto preliminare, ovvero nella stima sommaria dei costi, ove non risulti necessaria l'approvazione del progetto preliminare.

3. Esso e' ripartito tra i dipendenti per le opere ed i lavori nei quali le attività di progettazione, ovvero quelle di direzione dei lavori o di collaudo, sono svolte direttamente dal personale dipendente della Provincia di Torino.

**Art. 4**  
**Percentuale per l'incentivo**

1. La percentuale del valore delle opere o degli interventi che costituisce l'incentivo varia dall'0,9% al 1,5% della somma posta a base di gara di ciascuna opera o lavoro pubblico eseguiti all'interno dell'amministrazione. Tale percentuale e' determinata in rapporto all'entità' ed alla complessità dell'opera secondo la seguente tabella:

**COMPLESSITA' E TIPOLOGIA DELL'OPERA**

FINO AL 31 DICEMBRE 2001	DAL 1° GENNAIO 2002	I	II	III
A (fino a L. 300 mln/ Euro 154.937,07)	A (fino a Euro 154.940)	1,73	1,87	2
B (da L. 300 mln/Euro 154.937,07 a L. 1.500 mln/Euro 774.685,35)	B (da Euro 154.940,01 a Euro 774.690)	1,6	1,73	1,87
C (da L. 1.500 mln/Euro 774.685,35 a L. 10 mld/Euro 5.164.568,99)	C (da Euro 774.690,01 a Euro 5.164.570)	1,47	1,6	1,73
D (da L. 10 mld/Euro 5.164.568,99 a L. 50 mld/Euro 25.822.844,95)	D (da Euro 5.164.570,01 a Euro 25.822.850)	1,33	1,47	1,6
E (oltre L. 50 mld/Euro 25.822.844,95)	E (oltre Euro 25.822.850)	1,2	1,33	1,47

**ENTITA'**  
**DELL'OPERA**

I - lavori od opere edilizie e di viabilità di particolare semplicità comprendenti la redazione di un progetto;

II - manutenzioni straordinarie, miglioramento viabilità' ordinaria;

III - nuove opere edilizie, ivi compresi gli ampliamenti e i completamenti: scuole, edifici pubblici, edilizia civile in genere, strutture di particolare complessità; nuove strade (circonvallazioni e ampliamenti), verde pubblico; restauri di edifici monumentali; complessi archeologici; gallerie stradali; strutture speciali; opere di difesa e protezione idraulica, opere di sistemazione aste fluviali.

2. La percentuale del fondo per gli interventi di manutenzione ordinaria e' stabilita nella misura dello 0,60% del valore, fermo restando la predisposizione degli elaborati progettuali contenenti almeno la stima sommaria dei lavori e il relativo capitolato.
3. La percentuale del fondo, nel caso di pianificazione, e' fisso ed invariabile ed e' pari al 30 per cento della tariffa professionale vigente previsto per l'atto di pianificazione medesimo, fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche previste per legge.

**Art. 5**  
**Criteria di ripartizione del fondo**

ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	
a) Progetto preliminare	8	Responsabile procedimento	10%
		Progettista/i	40%
		Collaboratori tecnici e amministrativi	50%
b) Progetto definitivo	30	Responsabile procedimento	15%
		Progettista/i	35%
		Collaboratori tecnici e amministrativi	50%
c) Progetto esecutivo	22	Responsabile procedimento	15%
		Progettista/i	35%
		Redattore piano di sicurezza	5%
		Collaboratori tecnici e amministrativi	45%
d) Direzione lavori	35	Responsabile procedimento	15%
		Direttore lavori	40%
		Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	5%
		Collaboratori tecnici e amministrativi	40%
e) Collaudo ovvero emissione certificato regolare esecuzione	5	Responsabile procedimento	10%
		Collaudatore	45%
		Collaboratori tecnici e amministrativi	45%

2. I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del costo dei lavori risultante dal provvedimento che impegna la spesa necessaria per l'opera, comprensiva di quella necessaria per la costituzione del fondo di cui al presente regolamento, con l'approvazione del progetto definitivo ovvero, in mancanza di esso, del progetto esecutivo.
3. Nei casi in cui il personale della Provincia non svolga direttamente tutte le attività di cui al primo comma, la ripartizione del fondo e' effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate dagli uffici provinciali.
4. Nel caso in cui le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva siano state accorpate, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori ed alla loro dimensione, si sommano le aliquote indicate per tali attività.

**Art. 6**

## **Ripartizione e liquidazione della parte del fondo destinato alla progettazione**

1. Il Dirigente competente, responsabile del procedimento, al quale viene assegnata dall'organo competente la realizzazione dell'intervento prevedendo che l'attività di progettazione sia svolta direttamente dal personale della Provincia, provvede, con proprio decreto e previo assenso del Direttore di Area, alla costituzione del gruppo di progettazione, assicurando la corretta distribuzione, tra il personale, delle attività di progettazione e tenendo conto altresì delle esigenze nell'assolvimento degli altri compiti demandati ai servizi tecnici.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma il Dirigente responsabile del procedimento individua:
  - a) il/i progettista/i, con eventuale riparto della quota ad essi spettante;
  - b) i dipendenti che svolgono attività di collaborazione del progettista per gli aspetti tecnici, grafici, amministrativi e di segreteria;
  - c) il riparto tra i collaboratori del progettista della quota del fondo per essi prevista nella misura indicata al primo comma del precedente art. 5, che è di regola determinato per il 45% a favore delle attività tecniche (rilievi e relative elaborazioni, analisi e computi, capitolati, prove di laboratorio, ecc.), per il 25% a favore delle attività grafiche (redazione elaborati, ecc.), per il 30% a favore delle attività amministrative (verifica giuridico - amministrativa degli atti e del loro iter, predisposizione degli atti di liquidazione, procedure relative ai vincoli, ecc.) e per le attività di segreteria; tale riparto potrà essere, in casi particolari e con adeguata motivazione diversamente individuato in relazione ai carichi di lavoro ed all'impegno professionale richiesti dalle caratteristiche di ciascun progetto;
  - d) il redattore piano di sicurezza.
3. Il personale che fa parte del gruppo di progettazione viene individuato prioritariamente tra i dipendenti del Servizio attribuito al Dirigente responsabile del procedimento. Di tale gruppo possono fare parte dipendenti di altri Servizi dello stessa Area, previo assenso del Direttore di Area, ovvero di altre Aree, eccezionalmente e a seguito di intese tra i Direttori di Area interessati.
4. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero del progetto definitivo in caso di appalto integrato, il Dirigente responsabile del procedimento trasmette al Direttore di Area un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di progettazione, redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento, fatte salve, in relazione all'effettiva attività svolta, eventuali modificazioni delle quote precedentemente stabilite ai sensi del II comma, relative ai collaboratori del progettista e di quelle relative ai singoli progettisti qualora essi siano più di uno.
5. Il Direttore di Area approva il prospetto di cui al precedente comma e lo inoltra ai Dirigenti competenti per la liquidazione.

### **Art. 7** **Prestazioni parziali**

1. Qualora uno o più attività o parti di attività siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del fondo viene ridotto per la quota parte corrispondente alle prestazioni non effettuate dai dipendenti interni. In tali casi spetterà comunque sia al Responsabile del procedimento sia ai suoi collaboratori la quota ad essi relativa.

### **Art. 8** **Prestazioni professionali specialistiche**

Il presente regolamento non trova applicazione per le seguenti prestazioni:

- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, e gli studi necessari e preparatori per gli strumenti di cui all'art. 2 comma 7, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali.
- i calcoli strutturali ai fini della progettazione delle opere in cemento armato o metalliche ed i calcoli per il dimensionamento ai fini della progettazione degli impianti specialistici.

### **Art. 9**

#### **Ripartizione e liquidazione della parte del fondo destinata alla direzione dei lavori e collaudo**

1. Il Dirigente competente, responsabile del procedimento provvede con propria determinazione e previo assenso del Direttore di Area alla costituzione del gruppo che collabora con il Direttore dei lavori, assicurando la corretta distribuzione, tra il personale, delle attività tenuto conto delle esigenze di assolvimento degli altri compiti demandati ai servizi tecnici.
2. Nel caso di opere e di interventi per i quali si renda necessaria l'acquisizione di immobili il gruppo di cui al precedente comma viene integrato con il necessario personale del Servizio Espropri, previo assenso del Dirigente competente.
3. Con il provvedimento di cui al precedente comma il Dirigente responsabile del procedimento individua:
  - a) i dipendenti che svolgono attività di collaborazione del Direttore dei lavori per gli aspetti tecnici, amministrativi e di segreteria;
  - b) il riparto tra i collaboratori del Direttore dei lavori della quota del fondo per essi prevista nella misura indicata nel primo comma del precedente art. 5, che e' di regola determinato per l'80 per cento a favore delle attività tecniche, comprese le prove di laboratorio, e per il 20 per cento a favore di quelle amministrative;
  - c) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
4. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dopo il collaudo dei lavori, il Dirigente responsabile del procedimento trasmette al Direttore di Area un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di direzione dei lavori redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'importo dei lavori posto a base di gara superi un 1.000.000,00 euro ovvero sia stato eseguito il 50% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento potrà trasmettere, una volta redatto lo stato di avanzamento lavori, un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di direzione dei lavori proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.
6. Il responsabile del procedimento potrà trasmettere al Direttore d'Area, una volta redatto il conto finale, un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di direzione dei lavori, ad esclusione della quota prevista per le attività di collaudo che verrà ripartita e liquidata successivamente.
7. Il Direttore di Area approva il prospetto di cui ai precedenti commi e lo inoltra ai Dirigenti competenti per la liquidazione.

### **Art. 10**

#### **Incentivo per la redazione degli atti di pianificazione e di quelli indicati all'art. 2 comma 7**

1. Contestualmente all'approvazione da parte della Giunta Provinciale della proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'adozione di atti di pianificazione di competenza dell'Ente e di quelli di cui all'art. 2 comma 7, viene costituito, con separato provvedimento della Giunta Provinciale, un fondo pari al 30 per cento della tariffa professionale prevista per tali atti, da ripartire tra il personale della Provincia di Torino che ha provveduto alla redazione diretta dei piani.
2. L'ammontare del fondo, in tutti i casi di redazione di atti di pianificazione per i quali la tariffa professionale stabilisce un compenso da determinarsi discrezionalmente in accordo tra le parti, viene definito in misura non superiore al 50% degli onorari stabiliti dai Consigli degli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti per prestazioni simili, in relazione al titolo professionale dei dipendenti che hanno redatto direttamente il Piano.
3. Il fondo di cui al primo comma viene ripartito con i seguenti criteri:
  - Responsabile del procedimento 20%
  - Autore/i 40%
  - Collaboratori tecnici e amministrativi 40%
4. La ripartizione e la liquidazione del fondo sono effettuate con le modalità di cui al precedente art. 6, da applicarsi sostituendo l'espressione "aggiudicazione dei lavori" con "approvazione dell'atto di pianificazione".

### **Art. 11**

#### **Attività di progettazione a favore di altre Amministrazioni**

1. Qualora i dipendenti della Provincia di Torino svolgano direttamente l'attività di progettazione o di pianificazione di cui al presente regolamento, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Ente per effetto di convenzioni, intese ed accordi di programma, per la realizzazione di interventi per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice dei lavori o il titolare dell'atto di pianificazione è soggetto diverso dalla Provincia di Torino, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma.
2. Nel provvedimento di accordo o convenzione viene posto a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione l'onere relativo all'erogazione del fondo destinato all'incentivo per la progettazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del fondo sarà effettuata dalla Provincia di Torino a favore dei dipendenti che hanno redatto il progetto o predisposto l'atto di pianificazione, previo trasferimento da parte dell'Amministrazione interessata degli importi definiti secondo i regolamenti della medesima approvati.

### **Art. 12**

#### **Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici della struttura tecnica che assumo la responsabilità professionale del progetto individuati al momento della costituzione del gruppo di progettazione di cui all'art. 6 comma 1 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Nei casi di cui al comma I, la Provincia si assume l'onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 13**

### **Fondo incentivante la progettazione e salario accessorio**

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applicano i Contratti Collettivi di lavoro vigenti nel periodo di svolgimento dell'attività di progettazione.

### **Art. 14**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione dalla data di approvazione dello stesso.